

**ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA**

La signora Lentini Giuseppa, nata a Ragusa (RG) il 04 ottobre 1958 e residente a Ragusa (RG) in Via G. Falcone n. 69, codice fiscale LNTGPP58R44H163N, rappresentata e difesa dal dottore commercialista Claudio Cappello, domiciliato in Ragusa in via Ugo La Malfa n. 47 e domicilio digitale all'indirizzo P.E.C. claudio.cappello@cgn.legalmail.it, come da procura allegata in formato digitale al presente atto, **ricorrente**

PROPONE RICORSO/RECLAMO-MEDIAZIONE EX ART. 17/BIS

DEL D.LGS. 546/92

contro il Comune di Ragusa - Ufficio ICI/IMU, a cui viene notificato telematicamente - **resistente**

AVVERSO

Avviso di Accertamento I.M.U. - Provvedimento n. 421 del 11 dicembre 2017, notificato giorno 12 gennaio 2018 per omesso o carente versamento IMU anno 2012 per €. 83,00, oltre interessi per €. 4,16 e spese di notifica per €. 12,90, per un totale complessivamente richiesto di €. 100,06 - **atto impugnato** (allegato n. 1).

FATTO

L'Ufficio richiede il versamento della maggiore IMU anno 2012 per €. 83,00, oltre le somme aggiuntive,

poiché:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Ragusa n. 79 del 22-11-2009 sono stati approvati i piani particolareggiati di recupero ex L.R. 37, determinando per alcune aree il cambio di destinazione d'uso da verde agricolo ad area edificabile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Ragusa n. 54 del 20-09-2012 ha determinato il valore delle aree inserite nei piani particolareggiati di recupero;
- il Comune non ha comunicato ai proprietari il suddetto cambio di destinazione d'uso del terreno, e pertanto nell'atto impugnato non ha applicato le sanzioni non ravvisandosi a carico del ricorrente la colpevolezza ex art. 5 del D. Lgs. 472/1997;
- il Comune ritiene comunque omessa la dichiarazione IMU per l'anno 2012 relativamente alla suddetta variazione del valore del terreno.

La ricorrente ritiene, per i motivi diritto appresso enunciati, che l'atto impugnato sia nullo, e che la maggiore IMU anno 2012 sia non dovuta per intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio:

infatti l'atto impugnato avrebbe dovuto essere notificato entro il 31-12-2017.

L'avviso di accertamento è stato invece notificato da Poste Italiane in data 15-01-2018 tramite la raccomandata n. 78610629946-4, presa però in carico in data 05-01-2018 (allegato n. 2).

Inoltre la ricorrente ritiene che l'atto sia ugualmente nullo perché privo di motivazione, poiché si limita a riportare gli estremi delle delibere con cui è stata variata la destinazione del terreno ed il relativo valore, senza però allegarli all'atto impugnato, come invece richiesto dalla normativa vigente.

#### DIRITTO

L'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 che ha abrogato, sostituendolo, l'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 504/1992, testualmente dispone *"161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi*

*di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."*

La ricorrente ritiene che il termine quinquennale previsto dalla suddetta normativa decorra dalla data in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, cioè entro il 16-12-2012, e quindi il termine per la notifica dell'atto impugnato era il 31-12-2017 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati).

A parere della ricorrente è errata la pretesa dell'Ufficio di contestare l'omessa presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2012, al solo scopo di fare decorrere quindi i termini di decadenza dal 30-09-2013 (termine entro quale doveva essere presentata la Dichiarazione IMU per l'anno 2012), poiché a partire dall'anno 2008 la dichiarazione ai fini dell'ICI prima e dell'imposta municipale

propria (IMU) poi deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni, alla luce della normativa in tema di semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI/IMU, di cui all'art. 10, comma 4.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione IMU quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI), e comunque quando le variazioni sono conosciute e conoscibili da parte dell'Ufficio.

Ora non c'è dubbio per il caso in questione non sussistesse l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, poiché la variazione del valore del terreno in questione era direttamente conosciuta

e conoscibile dallo stesso Comune di Ragusa, come l'Ufficio testualmente espone nelle motivazione dell'atto impugnato, e quindi l'Ufficio stesso non può contestare la mancata comunicazione di informazioni già in suo possesso, anche ai sensi ciò del disposto dell'art. 6 comma 4 della Legge 212/2000 che testualmente dispone "4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa."

Alla luce delle superiori considerazioni, la ricorrente ritiene quindi che il termine quinquennale di decadenza di cui sopra decorra dal 16-12-2012 (e non dal 30-09-2013), e spira quindi il 31-12-2017, per cui l'atto impugnato è nullo perché notificato oltre tale termine.

Inoltre, come detto la notifica dell'atto impugnato doveva essere effettuata entro il 31-12-2017, ma lo stesso atto impugnato doveva essere affidato, per la

notifica, a pena di decadenza, in carico alle Poste Italiane entro il 31-12-2017. Invece dalla documentazione in allegato il Comune di Ragusa ha affidato l'invio della raccomandata solamente in data 05-01-2018.

E' opportuno rimarcare che non assume alcuna rilevanza giuridica l'eventualità che la parte resistente abbia affidato, nel corso del 2016, la notifica dell'atto ad un gestore privato. Giova invece ricordare che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, (Cass. 2262/2013; 11095/08, 22375/2006, 20440/06 e 27021/2014) in tema di notifiche a mezzo posta il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali, in attuazione delle Direttiva 97/67/CE, all'articolo 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Poste Italiane), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, eventualmente affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D. Lgs. n. 261 del 1999, articolo 1, ricollega alla nozione di "invii

raccomandati" e devono, pertanto considerarsi inesistenti.

Inoltre, la ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia ugualmente nullo perché carente di motivazione, dal momento che si limita a riportare gli estremi delle delibere del Consiglio Comunale di Ragusa che hanno stabilito il cambio di destinazione e il maggior valore del terreno oggetto dell'atto impugnato, nonché e solamente una sintetica descrizione del loro contenuto, mentre a parere della ricorrente tali delibere avrebbero dovuto essere allegate all'atto notificato, come disposto dall'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006 che testualmente dispone "162. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. ... omissis*"

A parere della ricorrente, la mera indicazione degli estremi delle delibere in oggetto con la brevissima descrizione del loro contenuto riportata nell'atto

impugnato non rende conoscibili le esatte e complete motivazioni dell'atto, poiché ovviamente alla ricorrente non è data alcuna informazione circa la effettiva inclusione del proprio terreno tra le aree incluse nei piani particolareggiati di recupero e del conseguente cambio di destinazione d'uso e determinazione del maggiore valore, anche perché, come affermato dallo stesso Ufficio nell'atto impugnato, **il Comune non ha comunicato ai proprietari il suddetto cambio di destinazione d'uso (tanto da non applicare, nell'atto impugnato, le sanzioni ex art. 5 del D. Lgs. 472/1997).**

Per cui la ricorrente non ha mai avuto contezza delle motivazioni che hanno condotto alle modifiche della destinazione d'uso e del maggior valore del proprio terreno, né originariamente né nell'ambito dell'atto impugnato.

Per tali motivi

PIACCIA

a Codesta Onorevole Commissione disporre l'annullamento dell'Avviso di Accertamento impugnato, con vittoria di spese.

Con riserva di presentare documenti e memorie aggiuntive.

Si dichiara che il valore della presente

controversia è pari ad €. 83,00 e pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad €. 30,00. Il presente ricorso, notificato telematicamente a controparte, sarà depositato in copia che si attesta conforme a quella spedita a mezzo posta elettronica certificata, entro i termini di legge, mediante modalità telematica, presso la segreteria di codesta Commissione Tributaria.

Ragusa, lì 13 marzo 2018

Dott. Comm. Claudio Cappello

Firmato digitalmente

Allegati al fascicolo telematico:

1. Copia avviso di accertamento - provvedimento n. 421 del 11-12-2017;
2. Copia esito spedizione raccomandata n. 78610629946-4 rilasciata dalle Poste Italiane;
3. Nota Spese.

Per la ricorrente le comunicazioni e le notificazioni della cancelleria e fra difensori potranno essere effettuate:

- all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [claudio.cappello@cgn.legalmail.it](mailto:claudio.cappello@cgn.legalmail.it) e/o al numero di

FAX 0932643808, presso lo studio del dottore commercialista Claudio Cappello (CPPCLD69R19H163C), che la rappresenta e difende, giusta procura conferita nel presente atto.

Al Comune di Ragusa - Ufficio ICI/IMU

La signora Lentini Giuseppa, nata a Ragusa (RG) il 04 ottobre 1958 e residente a Ragusa (RG) in Via G. Falcone n. 69, codice fiscale LNTGPP58R44H163N, rappresentata e difesa dal dottore commercialista Claudio Cappello, domiciliato in Ragusa in via Ugo La Malfa n. 47 e domicilio digitale all'indirizzo P.E.C. claudio.cappello@cgn.legalmail.it, come da procura allegata in formato digitale al presente atto, **ricorrente**

PROPONE RICORSO/RECLAMO-MEDIAZIONE EX ART. 17/BIS

DEL D.LGS. 546/92

contro il Comune di Ragusa - Ufficio ICI/IMU, a cui viene notificato telematicamente

AVVERSO

Avviso di Accertamento I.M.U. - Provvedimento n. 421 del 11 dicembre 2017, notificato giorno 15 gennaio 2018 per omesso o carente versamento IMU anno 2012 per €. 83,00, oltre interessi per €. 4,16 e spese di notifica per €. 12,90, per un totale complessivamente richiesto di €. 100,06 - **atto impugnato** (allegato n. 1).

La suddetta ricorrente chiede a codesto Ufficio di volere accogliere la presente istanza per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel ricorso notificato.

Il presente reclamo, notificato telematicamente a controparte, sarà depositato in copia che si attesta conforme a quella spedita a mezzo posta elettronica certificata, entro i termini di legge, mediante modalità telematica, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita.

Ragusa, lì 13 marzo 2018

Dott. Comm. Claudio Cappello

Firmato digitalmente